

Pubblicato il 25/05/2026

N. 03029 /2026 REG.PROV.CAU.
N. 04699/2026 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 4699 del 2026, proposto da Matteo Calzetta, Giuseppe Capuozzo, Giuseppe Cardone, Giuseppe Defraia, Edoardo Del giudice, Gaetano Esposito, Francesco Ferlito, Marco Franzese, Francesco Frusciano, Cosimo Gatto, Giovanni Martemucci, Giacomo Mele, Salvatore Morra, Immacolata Neola, Andrea Pugliese, Marco Roazzani, Gianluca Rughetti, Roberto Saturno, Luigi Turco, Salvatore Ventimiglia, Edoardo Vincenzi, rappresentati e difesi dall'avvocato Giacomo Sgobba, che si dichiara antistatario, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Difesa, Formez Pa in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore* rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale Dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia

- a) nei limiti di interesse, del decreto M_D A0582CC REG2026 0020546 del 23/03/2026 di approvazione della graduatoria finale di merito relativa al profilo professionale FT55 - assistente tecnico per la motoristica, la meccanica e le armi - nell'ambito del concorso pubblico per esami per il reclutamento di 1.000 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato nell'area degli assistenti del Ministero della Difesa (bando del 18/07/2024 - prot. n° M_D A0582CC DE12024 0000873), nella parte in cui il Ministero resistente ha applicato il limite del 20% degli idonei di cui all'art. 35, comma 5-ter, D.Lgs. n° 165/2001, con conseguente mancata inclusione dei ricorrenti nella graduatoria degli idonei;
- b) nei limiti di interesse, della graduatoria finale di merito relativa al profilo professionale FT55 - assistente tecnico per la motoristica, la meccanica e le armi - nell'ambito del concorso pubblico per esami per il reclutamento di 1.000 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato nell'area degli assistenti del Ministero della Difesa (bando del 18/07/2024 - prot. n° M_D A0582CC DE12024 0000873), nella parte in cui il Ministero resistente ha applicato il limite del 20% degli idonei di cui all'art. 35, comma 5-ter, D.Lgs. n° 165/2001, con conseguente mancata inclusione dei ricorrenti nella graduatoria degli idonei;
- c) della nota di chiarimento prot. n° M_D A0582CC REG2026 0023448 del 02/04/2026, avente ad oggetto *“LIMITE MASSIMO DEI CANDIDATI IDONEI NELLE GRADUATORIE CONCORSUALI (c.d. norma taglia-idonei). Concorso pubblico per 1000 posti a tempo indeterminato, per il profilo professionale di Assistente tecnico, Area funzionale Assistenti, nei ruoli del Ministero della difesa, pubblicato il 23 luglio 2024”*;

d) di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto, tra cui i verbali della Commissione esaminatrice relativi alla formazione della graduatoria e all'applicazione del limite in questione, con riserva di proporre motivi aggiunti;

e per l'accertamento e la declaratoria

del diritto dei ricorrenti all'inserimento nella graduatoria del settore di riferimento nelle rispettive posizioni in base al punteggio ottenuto all'esito della selezione pubblica.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Formez Pa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2026 il dott. Gianluca Amenta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che, nell'ambito del concorso pubblico per 1.000 posti, a tempo pieno e indeterminato, per Assistente tecnico dell'area degli Assistenti nei ruoli del personale del Ministero della Difesa, indetto con bando della Direzione Generale del Personale Civile del Ministero della Difesa del 18/07/2024, i ricorrenti hanno partecipato al profilo professionale individuato dal codice FT55 (Assistente tecnico per la motoristica, la meccanica e le armi);

Premesso altresì che la graduatoria di merito riferita al sopra mentovato profilo professionale è stata pubblicata in data 23/03/2026;

Premesso, infine, che i ricorrenti, nonostante il superamento della prova concorsuale prevista dall'art. 6 del bando, non si sono collocati all'interno della graduatoria di merito, avendo conseguito un punteggio che li pone al di fuori del 20% degli idonei; Considerato che, contrariamente a quanto dedotto da parte ricorrente con i primi quattro motivi di ricorso, i quali pertanto non appaiono *prima facie* fondati, l'Amministrazione resistente, nel formulare la graduatoria in questione, si è limitata ad applicare pedissequamente le vigenti disposizioni di legge in materia, le quali prevedono, da un lato, che nei concorsi pubblici *“sono considerati idonei i candidati collocati nella graduatoria finale dopo l'ultimo candidato vincitore, in numero non superiore al 20 per cento dei posti messi a concorso”* (art. 35, comma 5-ter, quarto periodo, del D. Lgs. n. 165/2001, disposizione introdotta dall'art. 1-bis del decreto legge n. 44/2023, convertito con legge n. 74/2023) e, dall'altro lato, che *“Alle graduatorie dei concorsi per il reclutamento di personale nelle amministrazioni pubbliche, approvate nell'anno 2024 e nell'anno 2025, ((nonché a quelle relative ai concorsi banditi nell'anno 2025,)) non si applica il limite di cui all'articolo 35, comma 5-ter, quarto periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”* (art. 4, comma 9, del decreto legge n. 25/2025, convertito con legge n. 69/2025);

Ritenuto, tuttavia, sotto il profilo del *fumus boni iuris*, che, così come prospettato anche da parte ricorrente con la quinta censura e come sarà più diffusamente illustrato in separata ordinanza collegiale, la richiamata disposizione di legge, di natura speciale e derogatoria, di cui all'art. 4, comma 9, del decreto legge n. 25/2025 si appalesi essere illogica e irragionevole e, pertanto, in contrasto con gli articoli 3 e 97 della Costituzione perché:

a) è idonea a creare una disparità di trattamento all'interno di una medesima procedura concorsuale: infatti, così come avvenuto nel caso di specie, a fronte di un unico bando è ben possibile, ove siano previsti diversi profili, che le relative graduatorie di merito vengano pubblicate in anni diversi, con la

conseguenza che alcune possono usufruire della normativa derogatoria (quelle approvate negli anni 2024 e 2025), mentre alle altre si applica la cd. normativa taglia idonei;

b) è idonea a produrre conseguenze giuridiche diverse e ciò in ragione di un fatto casuale e non prevedibile al momento di presentazione della domanda di partecipazione al concorso (ovverosia la data di approvazione della graduatoria), con la conseguenza che, a fronte di regole di gara identiche, alcuni concorrenti beneficiano di una normativa di favore, mentre altri risultano ingiustamente penalizzati;

c) la stessa si applica ai concorsi banditi nel 2025 (le cui graduatorie pertanto è probabile che vengano approvate nel 2026 e negli anni successivi), venendo invece esclusi dall'ambito di applicazione della norma i concorsi le cui graduatorie sono state pubblicate nel 2026, per il sol fatto che il relativo bando non è del 2025 ma precedente e di tale differenza di trattamento non è dato rinvenire una spiegazione ragionevole;

Ritenuto, per le ragioni sin qui sommariamente esposte, che sussistono seri dubbi circa la legittimità costituzionale dell'anzidetta disposizione di legge e che la questione di legittimità, oltre a non essere manifestamente infondata, è altresì rilevante per la risoluzione della presente controversia, posto che l'eventuale declaratoria di incostituzionalità dell'art. 4, comma 9, del decreto legge n. 25/2025 (eventualmente in combinato disposto con l'art. 35, comma 5-ter, quarto periodo, del D. Lgs. n. 165/2001) - nella parte in cui non prevede che il limite del 20% degli idonei non si applichi anche alle graduatorie approvate nel 2026 e riferite a concorsi pubblici banditi nel 2024, nell'ipotesi in cui il bando preveda diversi profili, per alcuni dei quali la graduatoria è stata approvata nel 2025, consentendo così che candidati del medesimo concorso siano trattati diversamente a seconda della data di approvazione della graduatoria del profilo al quale hanno partecipato - travolgerebbe i provvedimenti

impugnati, facendone venir meno il relativo fondamento;

Ritenuto, infine, sussistente il *periculum in mora*, stante il pregiudizio grave e irreparabile che deriverebbe ai ricorrenti dal consolidamento della graduatoria di merito così come approvata dal Ministero con l'applicazione della percentuale del 20% degli idonei: in questo caso, infatti, il Ministero potrebbe procedere alle assunzioni, dapprima scorrendo integralmente la graduatoria e quindi indicando ulteriori concorsi riferiti ai medesimi profili, perdendo così i ricorrenti l'occasione di poter essere assunti dall'Amministrazione in forza del superamento delle prove di cui al presente concorso;

Ritenuta, quindi, sussistente l'esigenza di assicurare ai ricorrenti una tutela cautelare interinale, in ragione della rimessione, con separata ordinanza deliberata nella medesima camera di consiglio, alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale sì come prospettata e in coerenza con l'orientamento della Corte costituzionale in tema di effettività della tutela cautelare;

Ritenuto, pertanto, nelle more della definizione della questione di legittimità costituzionale, di accogliere in via interinale e provvisoria la proposta istanza cautelare, sospendendo per l'effetto, per quanto d'interesse, gli atti impugnati, ai soli ed esclusivi fini dell'inclusione dei ricorrenti in graduatoria tra gli idonei nella posizione loro spettante in base al punteggio conseguito nella prova scritta e ciò al fine di evitare che i ricorrenti medesimi possano perdere definitivamente l'occasione di poter essere assunti dall'Amministrazione in forza del superamento delle prove di cui al presente concorso.

Ritenuto che, stante la natura interinale del presente accoglimento, anche la regolazione delle spese debba essere rinviata alla definitiva decisione sull'incidente cautelare.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), nelle more della definizione dell'incidente di legittimità costituzionale, che sarà sollevato con separata ordinanza collegiale, accoglie in via interinale e provvisoria la proposta istanza cautelare e, per l'effetto, sospende, per quanto d'interesse, l'efficacia degli atti impugnati, ai soli ed esclusivi fini dell'inclusione dei ricorrenti in graduatoria tra gli idonei nella posizione loro spettante in base al punteggio conseguito nella prova scritta per la finalità indicata in motivazione.

Rinvia per il prosieguo ad una camera di consiglio che sarà fissata all'esito della restituzione degli atti da parte della Corte costituzionale.

Nulla a provvedersi sulle spese.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2026 con l'intervento dei magistrati:

Giovanni Iannini, Presidente

Domenico De Martino, Referendario

Gianluca Amenta, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Gianluca Amenta

IL PRESIDENTE

Giovanni Iannini

IL SEGRETARIO